

## DECISIONE (UE) 2020/1237 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

**che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2020) 5757]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi all'effettuazione dei controlli periodici da parte del titolare di una licenza di macchinista che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
- (3) Con lettera del 31 luglio 2020, il Regno Unito ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento e una proroga di quattro mesi del periodo di sette mesi di cui allo stesso articolo 3, paragrafo 1. Con la stessa lettera, il Regno Unito ha anche presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (4) Per quanto riguarda le patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, in Gran Bretagna la *Driver and Vehicle Licensing Agency* («DVLA») è responsabile del rilascio delle patenti di guida ed è in possesso dei dati relativi a 49 milioni di titolari di patente di guida e a oltre 40 milioni di detentori di veicoli immatricolati. La DVLA riceve in media circa 1,6 milioni di invii postali ogni mese. Sebbene i canali online della DVLA siano rimasti disponibili durante la pandemia, vi sono alcune operazioni che possono essere completate solamente presentando una domanda cartacea unitamente ai documenti giustificativi. In determinate circostanze, il rinnovo delle patenti di guida rientra tra tali operazioni. Ogni mese la DVLA riceve oltre 200 000 domande di rinnovo cartacee per i casi in cui i conducenti devono rinnovare il periodo di validità amministrativa della patente di guida o l'abilitazione alla guida se hanno un'età pari o superiore a 70 anni. Tra le persone che presentano domande cartacee rientrano anche i conducenti professionali che devono rinnovare l'abilitazione alla guida di autocarri e/o autobus come pure coloro i quali devono rinnovare patenti di guida soggette a restrizioni mediche. Il Regno Unito ritiene che il trattamento di tali domande e il rilascio delle patenti di guida rinnovate richieda la presenza di un numero significativo di dipendenti presso la sede della DVLA adibita al rilascio delle patenti di guida. In Irlanda del Nord il rinnovo delle patenti di guida è effettuato dalla *Driver and Vehicle Agency* («DVA»), che si trova ad affrontare limitazioni analoghe a quelle della DVLA in termini di capacità di rinnovo delle patenti di guida.
- (5) Per prevenire e contenere la diffusione della COVID-19 sono stati introdotti obblighi di chiusura di determinati locali e imprese nonché restrizioni in materia di circolazione e assembramenti in data 26 marzo in Inghilterra e Galles [*The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020*; *The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020*], 28 marzo in Scozia [*The Health Protection (Coronavirus) (Restrictions) (Scotland) Regulations 2020*] e 28 marzo in Irlanda del Nord [*The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations (Northern Ireland) 2020*].

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

